

Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 14.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'ambito di un organico intervento volto al recupero e al ripristino delle case operaie Rossi di Piovene Rocchette, che rappresentano un significativo esempio di edilizia operaia ottocentesca di rilevante valore storico, la Regione concede all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 500.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare costituito dalle case e dalle aree di pertinenza.

Art. 2

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale, previa presentazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza di apposita richiesta, diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dall'impegno di provvedere al recupero funzionale del complesso immobiliare e di cedere in locazione con eventuale patto di futura vendita gli alloggi di cui all'intervento previsto dalla presente legge.

2. L'Istituto assicura la compatibilità e il coordinamento dell'intervento di ripristino con gli indirizzi stabiliti dal Comune di Piovene Rocchette per il recupero globale del quartiere.

3. Gli attuali occupanti degli immobili di cui all'articolo 1 hanno priorità nell'assegnazione degli alloggi, realizzati a seguito dell'intervento.

4. Ferma restando la priorità stabilita dal comma 3, gli alloggi sono preferibilmente destinati a soddisfare le esigenze abitative di assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60, che abbiano ricevuto preavviso di decadenza ai sensi dell'art. 41 della stessa legge.

5. Il contributo è liquidato con le seguenti modalità:

- a) un primo acconto, pari al 50% del contributo stesso, previa esibizione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza di copia del contratto preliminare di compravendita dei beni di cui all'articolo 1;
- b) il restante 50% dopo la stipula del contratto di compravendita.

Art. 3

1. All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'arti-

colo 19 - quinto comma - della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 19 del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 è istituito il capitolo 40076 denominato «Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi», con lo stanziamento di lire 500.000.000.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 febbraio 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 14

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stata attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Covolo, Mainardi e Zanella relativa a «Intervento per il ripristino delle case operaie Rossi a Piovene Rocchette» (progetto di legge n. 24);
 - proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Sala e Maganza relativa a «Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi» (progetto di legge n. 522);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1^a e 2^a le quali sulla base delle predette iniziative legislative, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato «Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi»;
- La 2^a commissione ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 novembre 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 dicembre 1989, n. 5472;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 dicembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 dicembre 1989, n. 15134/21804, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 2^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 18 gennaio 1990 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 gennaio 1990, n. 260;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 gennaio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 3 febbraio 1990, n. 1851/21804, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'edilizia abitativa.